



## **Bilancio di previsione 2026-2028**

**(appendice integrante)**

**Manovra tariffaria e tributaria 2026**

**(deliberazioni di competenza della Giunta Comunale**

**e deliberazioni proposte al Consiglio Comunale**

**unitamente al Bilancio di Previsione 2026-2028)**





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 200 DEL 12/11/2025**

**OGGETTO:** BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2027/2028. ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL DL 28/02/1983, N. 55 DI VERIFICA QUANTITA' E QUALITA' DI AREE E FABBRICATI. INDICAZIONI PROPEDEUTICHE

L'anno **2025**, addì **12** del mese di **novembre** alle ore **14:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.

Sono intervenuti i Signori:

|                               |                     | Presenti/Assenti |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>CASSANI ANDREA</b>         | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b>  |
| <b>LONGOBARDI ROCCO</b>       | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Presente</b>  |
| <b>ALLAI CHIARA MARIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>CANZIANI CORRADO</b>       | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>DALL'IGNA GERMANO</b>      | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>MAZZETTI CLAUDIA MARIA</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>PICCHETTI STEFANIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>RECH SANDRO</b>            | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale SARNELLI GIACINTO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Visti:**

- l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 162 e 174 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 172, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione è allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima della sua approvazione, con la quale i Comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18/04/1962, n. 167, 22/10/1971, n. 865, e 05/08/1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
- l'art. 31, commi da 45 a 50, della legge 23/12/1998 n. 448;
- l'art. 40 dello Statuto del Comune di Gallarate;

### **Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2025-2027;

### **Premesso che:**

- il Comune di Gallarate è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/03/2011, efficace a far data dal 18/05/2011 con la pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 20, così come modificato dalla Variante Generale, approvata con deliberazioni di Consiglio Comunale 03/06/2015, n. 29, e 04/06/2015, n. 30, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi 22/07/2015, n. 30, efficace ai sensi di legge, regolarmente pubblicato con effetti costitutivi nel sito "Amministrazione Trasparente";
- la Tavola ST10.7 denominata "*Previsioni del Piano dei Servizi*", allegata al PGT, identifica alcune aree di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), in parte di proprietà privata e in parte di proprietà comunale ma, allo stato attuale, non sono state avviate procedure per l'approvazione di Piani di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) di cui alla Legge 167/1962;
- il Piano dei Servizi non identifica aree destinate a Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
- l'adozione della presente deliberazione è propedeutica all'impostazione dello schema del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi finanziari 2026/2027/2028 e del relativo bilancio di previsione, con particolare riferimento alla quantificazione di risorse di conto capitale da allocare nei pertinenti stanziamenti dello strumento contabile;

### **Considerato che:**

- non sono state avviate le procedure per l'approvazione degli ambiti E.R.P. individuati nella citata Tavola ST10.7, ai sensi delle predette norme e, inoltre, i P.E.E.P. o i P.I.P. a suo tempo approvati, si sono interamente esauriti per avvenuta totale assegnazione, conseguentemente, il Comune di Gallarate non dispone attualmente di aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie;
- resta fermo comunque che, le eventuali monetizzazioni delle convenzioni P.E.E.P. ex art. 31, commi da 45 a 50, della Legge 23/12/1998, n. 448, previa determinazione dei corrispettivi dovuti al Comune, saranno allocati nei pertinenti stanziamenti del bilancio a miglioramento della performance complessiva dell'Ente;

- in via strettamente consequenziale, in relazione alle procedure sopra elencate, poiché le somme da iscrivere a bilancio non deriveranno da procedure di approvazione di P.E.E.P. o P.I.P. di nuova previsione, ma unicamente dalla facoltà ammessa dalla Legge 23/12/1998, n. 448, in relazione alle procedure di cui ai citati commi da 45 a 50 dell'art. 31, è possibile stimare in via presuntiva in Euro 100.000 la somma da iscrivere nel bilancio di previsione 2026/2027/2028, in corso di formazione, facendo riferimento alla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio e all'attuale trend in ordine alla medesima fattispecie;

**Ritenuto:**

- di dichiarare che non sono disponibili aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- di stimare in via presuntiva, e facendo riferimento alla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio, in Euro 100.000,00 la somma da iscrivere nel bilancio di previsione 2026/2027/2028, in corso di formazione;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi, rispettivamente, dal:

- Responsabile del Settore Programmazione Territoriale, Edilizia, Commercio, Artigianato e Attività Cimiteriali;
- Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

**DELIBERA**

- 1. di dichiarare** che non sono disponibili aree o fabbricati da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- 2. di stimare** in via presuntiva, e facendo riferimento alla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio, in Euro 100.000,00 la somma da iscrivere nel bilancio di previsione 2026/2027/2028, in corso di formazione;

**IN SEGUITO**

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini delle successive operatività connesse all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
SARNELLI GIACINTO



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 209 DEL 28/11/2025**

**OGGETTO:** IMPOSTA DI SOGGIORNO - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **2025**, addì **28** del mese di **novembre** alle ore **08:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco **CASSANI ANDREA**.

Sono intervenuti i Signori:

|                               |                     | Presenti/Assenti |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>CASSANI ANDREA</b>         | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b>  |
| <b>LONGOBARDI ROCCO</b>       | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Presente</b>  |
| <b>ALLAI CHIARA MARIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Assente</b>   |
| <b>CANZIANI CORRADO</b>       | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>DALL'IGNA GERMANO</b>      | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>MAZZETTI CLAUDIA MARIA</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>PICCHETTI STEFANIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>RECH SANDRO</b>            | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **SARNELLI GIACINTO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- gli artt. 48, comma 2, del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 4, comma 7, del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito nella L. 21/06/2017, n. 95, che prevede la possibilità per i Comuni di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 in deroga all'art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 26, della L. 28/12/2015, n. 208;
- il vigente Regolamento Generale delle Entrate, dell'Autotutela e degli Istituti Deflativi;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno (I.D.S.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2023, esecutiva;

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 e il documento unico di programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 47, esecutiva, con la quale è stata istituita l'Imposta di Soggiorno (I.D.S.) per il Comune di Gallarate e approvato il relativo Regolamento per la disciplina;

**Premesso che** la definizione delle aliquote dei tributi rientra tra le competenze della Giunta ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del citato D.Lgs. 267/2000 quale competenza residuale disciplinata dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

### Considerato che:

- appare necessario procedere a definire le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026;
- la determinazione delle tariffe in parola contribuisce alla determinazione dell'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e segg. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'assetto tariffario così determinato è preordinato a concorrere all'equilibrio di bilancio e quindi ad assicurarne il relativo pareggio;

**Ritenuto** di confermare le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2026, nella medesima misura dell'anno precedente, come segue:

| tipologia di struttura ricettiva                                                         | tariffa giornaliera per ogni pernottamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| hotel 5 stelle                                                                           | 5,00 €                                     |
| hotel 3 e 4 stelle                                                                       | 3,00 €                                     |
| hotel 1 e 2 stelle                                                                       | 2,00 €                                     |
| tutte le altre strutture ricettive extra alberghiere (ex art. 2 comma 3 del Regolamento) | 1,50 €                                     |

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito**, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge e in forma palese

## DELIBERA

- 1. di confermare** le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2026, nella medesima misura dell'anno precedente, come segue:

| tipologia di struttura ricettiva                                                         | tariffa giornaliera per ogni pernottamento |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| hotel 5 stelle                                                                           | 5,00 €                                     |
| hotel 3 e 4 stelle                                                                       | 3,00 €                                     |
| hotel 1 e 2 stelle                                                                       | 2,00 €                                     |
| tutte le altre strutture ricettive extra alberghiere (ex art. 2 comma 3 del Regolamento) | 1,50 €                                     |

#### **IN SEGUITO**

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 onde consentire la tempestiva e immediata attivazione dell'attività gestionale conseguente.





**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 208 DEL 28/11/2025**

**OGGETTO:** CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2026 - CONFERMA TARIFFE

L'anno **2025**, addì **28** del mese di **novembre** alle ore **08:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco **CASSANI ANDREA**.

Sono intervenuti i Signori:

|                               |                     | Presenti/Assenti |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>CASSANI ANDREA</b>         | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b>  |
| <b>LONGOBARDI ROCCO</b>       | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Presente</b>  |
| <b>ALLAI CHIARA MARIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Assente</b>   |
| <b>CANZIANI CORRADO</b>       | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>DALL'IGNA GERMANO</b>      | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>MAZZETTI CLAUDIA MARIA</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>PICCHETTI STEFANIA</b>     | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>RECH SANDRO</b>            | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **SARNELLI GIACINTO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare locale;
- l'art. 48, comma 2 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 1, commi da 816 a 847, della L. 27/12/2019, n. 160, che disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria istituito a decorrere dall'anno 2021;
- lo Statuto del Comune di Gallarate;
- il *Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15/12/2020, n. 33, esecutiva;

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, N. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

### Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale 29/09/1998, n. 333, esecutiva – confermata dalle deliberazioni di Piano Generale del Territorio del Consiglio Comunale 03/06/2015, n. 29 e 04/06/2015, n. 30, esecutive - il territorio comunale è stato integralmente identificato come centro abitato unitario;
- con l'art. 19-bis del D.L. 30/06/2025 - convertito nella L. 08/08/2025, n. 118 – è stata prevista la possibile rivalutazione Istat degli importi del canone unico per tutte le tariffe;

**Ritenuto** di approvare, per l'anno 2026, le tariffe di cui agli allegati parti integranti alla presente deliberazione confermando le tariffe dell'anno 2025;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art.6, comma 3, lettera f) del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge in forma palese

## DELIBERA

- 1. di approvare**, per l'anno 2026, le tariffe di cui agli allegati parti integranti alla presente deliberazione confermando le tariffe dell'anno 2025;

## IN SEGUITO

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,

ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire il corretto espletamento degli adempimenti di legge.

Allegati:

- ALLEGATO A) Tariffe per le esposizioni pubblicitarie;
- ALLEGATO B) Tariffe per le occupazioni del suolo pubblico e a uso pubblico;
- ALLEGATO C) Tariffe per l'occupazione ai fini commerciali delle aree mercatali;
- ALLEGATO D) Individuazione zona speciale ai fini dell'applicazione delle tariffe.

**CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**Regolamento deliberazione Consiglio Comunale 15/12/2020 n. 33**

Classificazione del Comune di Gallarate (da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti):

Tariffa standard annuale di legge: 50,00 €

Tariffa standard giornaliera di legge: 1,20 €

**A) TARIFFA ESPOSIZIONI (EURO PER METRO QUADRATO O FRAZIONE)**

| <b>ZONA NORMALE</b>                               | <b>Tariffa annuale</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>dovuta per minimo 30<br/>gg (minimo 15 gg per<br/>camion vela)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1               | 15,00 €                | 0,08 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50      | 23,00 €                | 0,12 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50         | 35,00 €                | 0,18 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50             | 46,00 €                | 0,23 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. fino a mq 1          | 31,00 €                | 0,16 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 1,01 a mq 5,50 | 46,00 €                | 0,23 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 5,51 a 8,50    | 58,00 €                | 0,29 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per superfici oltre mq 8,50   | 70,00 €                | 0,35 €                                                                                        |

| <b>ZONA SPECIALE</b>                              | <b>Tariffa annuale</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>dovuta per minimo 30<br/>gg (minimo 15 gg per<br/>camion vela)</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1               | 39,00 €                | 0,20 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50      | 58,00 €                | 0,29 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50         | 70,00 €                | 0,35 €                                                                                        |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50             | 81,00 €                | 0,41 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. fino a mq 1          | 54,00 €                | 0,27 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 1,01 a mq 5,50 | 81,00 €                | 0,41 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 5,51 a 8,50    | 93,00 €                | 0,47 €                                                                                        |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per superfici oltre mq 8,50   | 105,00 €               | 0,53 €                                                                                        |

**B) TARIFFA ANNUALE PER ESPOSIZIONI SUI VEICOLI (ESCLUSI CAMION VELA)**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| AUTOVEICOLI E/O RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI      | 74,00 € |
| AUTOVEICOLI E/O RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI      | 50,00 € |
| MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CATEGORIE | 25,00 € |

**C) TARIFFA PER IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE**

| <b>tariffa per mq di superficie dello schermo o pannello - massimo 6 mq ex art. 20 Regolamento Comunale</b> |                        |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>ZONA NORMALE</b>                                                                                         | <b>Tariffa annuale</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>dovuta per minimo 30<br/>gg</b> |
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1                                                                         | 22,00 €                | 0,11 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50                                                                | 35,00 €                | 0,18 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50                                                                   | 56,00 €                | 0,28 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50                                                                       | 69,00 €                | 0,35 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. fino a mq 1                                                                    | 50,00 €                | 0,25 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 1,01 a mq 5,50                                                           | 74,00 €                | 0,37 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 5,51 a 8,50                                                              | 112,00 €               | 0,56 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per superfici oltre mq 8,50                                                             | 149,00 €               | 0,75 €                                                     |

| <b>ZONA SPECIALE</b>                              | <b>Tariffa annuale</b> | <b>Tariffa giornaliera<br/>dovuta per minimo 30<br/>gg</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1               | 90,00 €                | 0,45 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50      | 133,00 €               | 0,67 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50         | 161,00 €               | 0,81 €                                                     |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50             | 186,00 €               | 0,93 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. fino a mq 1          | 124,00 €               | 0,62 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 1,01 a mq 5,50 | 186,00 €               | 0,93 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per sup. da mq 5,51 a 8,50    | 223,00 €               | 1,12 €                                                     |
| LUMINOSA/ILLUMINATA per superfici oltre mq 8,50   | 260,00 €               | 1,30 €                                                     |

#### **D) TARIFFA PER ESPOSIZIONE DI LOCANDINE MAX FORMATO A3**

| <b>tariffa giornaliera - dovuta per un minimo di 30 gg salvo esenzione per legge o regolamento comunale</b> |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ZONA NORMALE</b>                                                                                         | <b>0,05 €</b> |
| <b>ZONA SPECIALE</b>                                                                                        | <b>0,13 €</b> |

#### **E) TARIFFA PER ESPOSIZIONI CON STRISCIONI, STENDARDI O ALTRI MEZZI SIMILARI**

| <b>tariffa giornaliera per mq di superficie - minimo 15 gg massimo 60 gg - tariffa specifica applicata solo nel caso di attraversamento sede stradale</b> |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>ZONA NORMALE</b>                                                                                                                                       |        |
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1                                                                                                                       | 1,00 € |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50                                                                                                              | 1,50 € |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50                                                                                                                 | 2,00 € |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50                                                                                                                     | 3,00 € |
| <b>ZONA SPECIALE</b>                                                                                                                                      |        |
| ORDINARIA per superfici fino a mq 1                                                                                                                       | 2,50 € |
| ORDINARIA per superfici da mq 1,01 a mq 5,50                                                                                                              | 4,00 € |
| ORDINARIA per superfici da mq 5,51 a 8,50                                                                                                                 | 4,50 € |
| ORDINARIA per superfici oltre mq 8,50                                                                                                                     | 5,00 € |

#### **F) TARIFFA PER ESPOSIZIONI MEDIANTE AEROMOBILI**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tariffa giornaliera | 74,00 € |
|---------------------|---------|

#### **G) TARIFFA PER ESPOSIZIONI MEDIANTE PALLONI FRENATI E SIMILI**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tariffa giornaliera | 37,00 € |
|---------------------|---------|

#### **H) TARIFFA PER ESPOSIZIONI ATTRAVERSO PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO**

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Per ogni giorno di esecuzione in zona normale  | 3,50 € |
| Per ogni giorno di esecuzione in zona speciale | 9,50 € |

#### **I) DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI OVVERO MEDIANTE PERSONE CON CARTELLI**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Tariffa giornaliera per ogni persona impiegata |               |
| <b>ZONA NORMALE</b>                            | <b>3,00 €</b> |
| <b>ZONA SPECIALE</b>                           | <b>7,50 €</b> |

**J) TARIFFE PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONE**

**ZONA NORMALE O MANIFESTI FUNEBRI**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| TARIFFA PER I PRIMI 7 GIORNI                   | <b>0,85 €</b> |
| TARIFFA PER PERIODI SUCCESSIVI (OGNI 7 GIORNI) | <b>0,50 €</b> |

**ZONA SPECIALE**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| TARIFFA PER I PRIMI 7 GIORNI                   | <b>2,00 €</b> |
| TARIFFA PER PERIODI SUCCESSIVI (OGNI 7 GIORNI) | <b>1,30 €</b> |

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50%

Per i manifesti costituiti da più di 24 fogli la tariffa è maggiorata del 100%

Per richieste di affissione in postazioni specifiche la tariffa è maggiorata del 100%

Le suddette maggiorazioni concomitanti si applicano alla tariffa della Zona Normale, per i primi 7 giorni e per i periodi successivi, anche per la Zona Speciale.

DIRITTI DI URGENZA

|                |
|----------------|
| <b>26,00 €</b> |
|----------------|

Il diritto di urgenza è dovuto al Concessionario per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Il canone annuo è dovuto fino al termine dell'anno riferimento. La cessazione deve essere comunicata formalmente al Concessionario entro il 31 gennaio per avere effetto dal medesimo anno, in caso di mancato rispetto di tale termine gli effetti della cessazione, ai fini del canone, decorrono dall'anno successivo.</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**CANONE UNICO OCCUPAZIONE ANNUALE AREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO**

**Legge 27 dicembre 2019, n. 160**

**Regolamento deliberazione Consiglio Comunale 15/12/2020 n. 33**

Classificazione del Comune di Gallarate (da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti):

Tariffa standard annuale di legge: 50,00 €

Tariffa standard giornaliera di legge: 1,20 €

**TARIFFA OCCUPAZIONI (EURO PER METRO QUADRATO O FRAZIONE)**

Il canone annuale non è frazionabile ed è dovuto per intero per ciascun anno solare. Nel caso di occupazione legittima inferiore all'intero anno solare, il Soggetto tenuto al pagamento può optare per il pagamento della tariffa giornaliera per tutta la durata dell'occupazione ovvero per il pagamento dell'intera tariffa annuale che rimane non frazionabile e non conguagliabile anche nel caso di occupazione inferiore all'anno solare. Nel caso l'occupazione, inizialmente inferiore all'anno, si protragga nell'ambito del medesimo anno solare per il quale è stata regolarmente pagata la tariffa annuale, nessun'altra quota di canone componente occupazione è dovuta. Il Riscossore del canone è tenuto a segnalare l'opzione di cui sopra al Soggetto tenuto al pagamento.

**A) Occupazione di qualsiasi natura non riconducibili ad altra categoria**

Zona normale  
Zona speciale

| Tariffa annuale |
|-----------------|
| 32,00 €         |
| 42,00 €         |

Il canone di cui sopra è ridotto al 50% se relativo a occupazione di spazi, con strutture mobili autorizzate, da parte di imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della L. 287/1991 (come individuate dall'art. 1, comma 706, della L. 234/2021) in regola con il pagamento del canone per i periodi precedenti e non occupanti area regolamentate per stalli a pagamento (strisce blu).

Sono esenti le rampe e tutti i manufatti che consentano l'accesso a persone con ridotta funzionalità di deambulazione o che utilizzino sedie a rotelle (Art. 7, comma 1, lett. p, del regolamento comunale).

**B) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo quali tende fisse o retrattili e similari**

Zona normale  
Zona speciale

| Tariffa annuale |
|-----------------|
| 10,00 €         |
| 13,00 €         |

**C) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti o al livello del suolo quali grate, cunicoli e similari**

Zona normale  
Zona speciale

| Tariffa annuale |
|-----------------|
| 16,00 €         |
| 21,00 €         |

#### D) Serbatoi interrati

|               | Tariffa annuale    |                                                                             |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|               | fino a 3.000 litri | oltre 3.000 litri                                                           |
| Zona normale  | 42,00 €            | +25% della tariffa corrispondente alla Zona per ogni 1.000 litri o frazione |
| Zona speciale | 70,00 €            |                                                                             |

*Gli ulteriori spazi effettivamente occupati, anche soprastanti i serbatoi, sono soggetti alla tariffa A).*

#### E) Servizi di pubblica utilità art. 1, comma 831, della L. 160/2019 (oltre rivalutazione di legge)

| Territorio comunale | Tariffa annuale |
|---------------------|-----------------|
|                     | 1,00 €          |

*Canone annuo minimo euro 800,00.*

Canone "antenne": gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019 (occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture) sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio nelle aree comunali demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile.

**Il canone annuo è dovuto fino al termine dell'anno riferimento. La cessazione deve essere comunicata formalmente al Concessionario entro il 31 gennaio per avere effetto dal medesimo anno, in caso di mancato rispetto di tale termine gli effetti della cessazione, ai fini del canone, decorrono dall'anno successivo.**

### **CANONE UNICO OCCUPAZIONE GIORNALIERA AREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO** **Legge 27 dicembre 2019, n. 160** **Regolamento deliberazione Consiglio Comunale 15/12/2020 n. 33**

Classificazione del Comune di Gallarate (da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti):

Tariffa standard annuale di legge: 50,00 €

Tariffa standard giornaliera di legge: 1,20 €

#### **TARIFFA OCCUPAZIONI (EURO PER METRO QUADRATO O FRAZIONE)** **(Periodo tariffato minimo = 1 giorno)**

##### **A) Occupazione di qualsiasi natura non riconducibili ad altra categoria**

|               | Tariffa giornaliera |
|---------------|---------------------|
|               | 0,60 €              |
| Zona speciale | 0,80 €              |

##### **B) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo relative a: tavole, sedie, elementi di arredo in genere, chioschi, edicole, gazebo, tendoni, ponteggi**

|               | Tariffa giornaliera |
|---------------|---------------------|
|               | 0,30 €              |
| Zona speciale | 0,40 €              |

##### **C) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante, attrazioni, giochi, divertimenti, fiere,**

|               | Tariffa giornaliera |
|---------------|---------------------|
|               | 0,10 €              |
| Zona speciale | 0,15 €              |



**CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO DESTINATE A MERCATI**

| Area mercato di Via Torino                                                               | canone annuo | canone giornaliero |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Bar                                                                                      | 770,00 €     | -                  |
| Pescivendoli                                                                             | 740,00 €     | -                  |
| Alimentari Fruttivendoli                                                                 | 700,00 €     | -                  |
| Non Alimentari                                                                           | 600,00 €     | -                  |
| Spuntisti giornalieri                                                                    | -            | 15,00 €            |
| Attività mercatali con occupazione sino a mq. 20: tariffa di riferimento ridotta del 50% |              |                    |

| Altre tariffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | canone annuo | canone giornaliero |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Attività mercatali svolte nell'area mercato di Via Torino per massimo 1 giorno alla settimana non coincidente con il sabato e senza fruizione smaltimento di rifiuti. Nel caso di concessione/i per più giorni la settimana ogni giorno aggiuntivo al primo aumenta del 25% la tariffa base per un aumento massimo fino al raddoppio della tariffa base. | 350,00 €     | 7,00 €             |
| Attività mercatali svolte al di fuori dell'area mercato di Via Torino per massimo 1 giorno alla settimana non coincidente con il sabato. Nel caso di concessione/i per più giorni la settimana ogni giorno aggiuntivo al primo aumenta del 25% la tariffa base per un aumento massimo fino al raddoppio della tariffa base.                              |              |                    |

Il canone previsto in tabella comprende, per l'area di Via Torino, anche: utenze acqua, elettricità, pulizia e raccolta rifiuti, Tari.

Nel caso di utilizzo di utenze a carico del Comune in aree non coincidenti con quella di Via Torino, la tariffa base è maggiorata del 25%.

La regolarità nel pagamento del canone per i periodi precedenti (annui/giornalieri spuntisti) è condizione necessaria per l'ammissione all'occupazione.

**Il canone relativo alle tabelle precedenti (B giornaliera - C) è ridotto per le seguenti occupazioni:**

1) attività e interventi co-gestiti con il Comune = riduzione 100%

2) attività patrocinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale = riduzione fino al 100% deliberata con l'atto di patrocinio

3) occupazione sede stradale per interventi su servizi di pubblica utilità art. 1, comma 831, L. 160/2019 effettuate da Soggetti *in house* del Comune o incaricati dai medesimi = riduzione 100%

4) attività di propaganda o pre-elettorale politica, sindacale per occupazioni non eccedenti i 10 mq per 30 giorni annui = riduzione 100%

## Zona speciale

| codice via |     | toponimo            |
|------------|-----|---------------------|
| 119        | VIA | A. DA BRESCIA       |
| 269        | VIA | A. DA GIUSSANO      |
| 81         | VIA | AGNELLI ARNALDO     |
| 473        | VIA | ALBRICCI ALBER.     |
| 131        | VIA | ALIGHIERI DANTE     |
| 70         | VIA | AOSTA               |
| 23         | VIA | ARCONTI VITTORIO    |
| 120        | VIA | BANDIERA F.LLI      |
| 25         | VIA | BARACCA F.          |
| 163        | VIA | BATTISTI CESARE     |
| 283        | VIA | BECCARIA CESARE     |
| 174        | VIA | BETTOLINO           |
| 173        | LGO | BOITO CAMILLO       |
| 345        | VIA | BOLIVIA             |
| 374        | VIA | BONOMI GIUSEPPE     |
| 39         | VIA | BORGHI LUIGI        |
| 146        | VIA | BORGO ANTICO        |
| 497        | PZA | BUFFONI F.          |
| 50         | VIA | BUONARROTI M.       |
| 212        | VIA | BUOZZI BRUNO        |
| 434        | VIA | CADORE              |
| 248        | VIA | CALABRIA            |
| 340        | VIA | CANTONI EUGENIO     |
| 79         | VIA | CAPELLINI A.        |
| 103        | VIA | CAPPONI PIER        |
| 61         | VIA | CAPPUCCINI          |
| 542        | VIA | CARD. SCHUSTER      |
| 128        | VIA | CARDUCCI GIOSUE'    |
| 367        | VIA | CASTELLI GIUS.      |
| 413        | VLO | CASTELLO            |
| 29         | VIA | CATTANEO CARLO      |
| 9          | VIA | CAVALLOTTI FEL.     |
| 33         | VIA | CAVOUR C. BENSO     |
| 62         | VIA | CHECCHI EGIDIO      |
| 80         | CSO | COLOMBO CRIST.      |
| 460        | VIA | CROCE BENEDETTO     |
| 427        | VIA | CROCE ROSSA         |
| 215        | VIA | CUSTODI O.          |
|            | LGO | DE GASPERI          |
| 417        | VIA | DEI FIORI           |
| 404        | VLO | DEL GAMBERO         |
| 346        | PZA | DELLA LIBERTA'      |
| 903        | VLE | DELLA MORNERA       |
| 228        | VIA | DELLA PRETURA       |
| 191        | VIA | DELLE ROSE          |
|            | LGO | DI PUPPO            |
|            | PZA | DON DOMENICO LABRIA |
| 194        | VIA | DON MINZONI         |
| 243        | VIA | DON SOMMARIVA       |
|            | LGO | DONATORI DEL SANGUE |
| 252        | VIA | DORIA ANDREA        |
| 441        | VIA | EMILIA              |
| 45         | PZA | EUROPA              |
| 458        | VIA | FABBRINI LUIGI      |
| 254        | VIA | FERMI ENRICO        |

## Allegato D) - anno 2026

| codice via |     | toponimo           |
|------------|-----|--------------------|
| 83         | VIA | FERRARIO ERCOLE    |
| 37         | VIA | FERRARIS GALILEO   |
| 481        | VIA | FOGAZZARO A.       |
| 351        | VIA | FORZE ARMATE       |
| 433        | VIA | FOSCOLO UGO        |
| 157        | PZA | GARIBALDI G.       |
| 520        | VIA | GEN. DALLA CHIESA  |
| 347        | VIA | GIOIA FLAVIO       |
| 118        | PZA | GIOVANNI XXIII     |
| 463        | PZA | GIOVINE ITALIA     |
| 167        | VIA | GORIZIA            |
| 67         | VIA | GRAMSCI ANTONIO    |
| 178        | PZA | GUENZATI FILIPPO   |
| 209        | CSO | ITALIA             |
| 147        | VIA | LARIO              |
|            | LGO | LARSOLI            |
| 121        | CSO | L. DA VINCI        |
| 238        | LGO | L. VAN BEETHOVEN   |
| 514        | VLO | LAVANDAI           |
| 170        | VIA | LAZZARETTO         |
| 59         | VLE | LOMBARDIA          |
| 222        | VIA | LUINI BERNARDINO   |
| 449        | VIA | MADONNA CAMP.      |
| 115        | VIA | MAGENTA            |
| 436        | VIA | MALPENSA           |
| 18         | VIA | MAMELI GOFFREDO    |
| 74         | VIA | MANZONI ALESS.     |
| 20         | VIA | MARCONI G.         |
| 41         | VIA | MARSALA            |
| 164        | VIA | MAZZINI GIUSEPPE   |
| 123        | VIA | MERCANTI           |
| 14         | VLE | MILANO             |
| 527        | VIA | MONTALE EUGENIO    |
| 104        | VIA | MONTE CRISTALLO    |
| 469        | PZA | MONTE GRAPPA       |
| 82         | VIA | MONTE LEONE        |
| 101        | VIA | MONTE NERO         |
| 294        | VIA | MONTE S.MARTINO    |
| 261        | VIA | MONTEBELLO         |
| 3          | VIA | MOTTARONE          |
| 92         | VLE | NOE' CARLO         |
| 60         | VIA | NOVARA             |
| 148        | VIA | OBERDAN G.         |
| 13         | VIA | OLONA              |
| 106        | VIA | P. DA GALLARATE    |
| 168        | VIA | PADRE A. AMBROSOLI |
| 40         | VIA | PALESTRO           |
| 160        | VIA | PARINI GIUSEPPE    |
| 249        | VIA | PASSO RESIA        |
|            | LGO | PASTA              |
| 410        | VIA | PASTORI EUSEBIO    |
| 54         | VIA | PEGORARO ANGELO    |
| 303        | VIA | PIAVE              |
| 323        | VIA | PICENI RENATO      |
| 476        | PZA | PIEMONTE           |

| codice via |     | toponimo             |
|------------|-----|----------------------|
| 73         | VIA | POMA FRANCESCO       |
| 382        | PZA | PONTI                |
| 274        | VIA | PORTA CARLO          |
| 177        | VIA | POSTCASTELLO         |
| 284        | VIA | POSTPORTA            |
| 301        | VLO | PRESTINO             |
| 313        | VIA | PUCCINI GIACOMO      |
| 134        | VIA | PURICELLI G. P.      |
| 320        | VLO | RATTI                |
|            | LGO | REISER               |
| 239        | VIA | RESELLI F.           |
| 57         | PZA | RISORGIMENTO         |
| 93         | VIA | RISTORI ADELAIDE     |
| 444        | VIA | RIVA LUIGI           |
| 130        | VIA | ROMA                 |
| 223        | VIA | RONCHETTI S.         |
| 516        | VIA | ROSSA GUIDO          |
| 510        | VIA | RUSNATI G. B.        |
| 381        | VIA | S.FRANCESCO          |
| 21         | VIA | S.GIOVANNI BOSCO     |
| 56         | PZA | S.LORENZO            |
| 354        | VLO | S.MARTINO            |
| 95         | VIA | S.ROCCO              |
| 472        | LGO | SAN CRISTOFORO       |
| 162        | VIA | SANT'ANTONIO         |
| 102        | VIA | SANZIO RAFFAELLO     |
| 140        | VIA | SAURO NAZARIO        |
| 69         | VIA | SCIESA AMATORE       |
| 84         | VIA | SEGANTINI G.         |
| 1          | CSO | SEMPIONE             |
| 431        | VIA | SEPRIO               |
|            | VIA | SIRONI (TEATRO)      |
| 319        | VLO | SPLUGA               |
| 400        | VIA | TENCONI GIOVANNI     |
| 426        | VLO | TETTI                |
| 66         | VIA | TIRO A SEGNO         |
| 483        | STR | TOGNASCA             |
| 338        | VLO | TORCHIO              |
| 2          | VIA | TORINO               |
| 161        | VIA | TOSCANA              |
| 42         | VIA | TRIESTE              |
| 135        | VIA | TROMBINI G.B.        |
| 166        | VIA | TURATI FILIPPO       |
| 76         | VIA | VARESE               |
| 77         | VIA | VENEGONI MAURO       |
| 220        | VIA | VERDI GIUSEPPE       |
| 356        | LGO | VERROTTI DI PIANELLA |
| 158        | VIA | VESPUCCI AMERIGO     |
| 124        | VLE | VITTORIO VENETO      |
| 5          | VLO | VOLPE                |
| 4          | VIA | VOLTA ALESSANDRO     |
|            | PZA | IV NOVEMBRE          |
| 145        | VIA | XX SETTEMBRE         |
| 219        | VLE | XXIV MAGGIO          |
| 144        | CSO | XXV APRILE           |



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 210 DEL 28/11/2025**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA PER L'ANNO 2026

L'anno **2025**, addì **28** del mese di **novembre** alle ore **08:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.

Sono intervenuti i Signori:

|                        |              | Presenti/Assenti |
|------------------------|--------------|------------------|
| CASSANI ANDREA         | SINDACO      | Presente         |
| LONGOBARDI ROCCO       | VICE SINDACO | Presente         |
| ALLAI CHIARA MARIA     | ASSESSORE    | Assente          |
| CANZIANI CORRADO       | ASSESSORE    | Presente         |
| DALL'IGNA GERMANO      | ASSESSORE    | Presente         |
| MAZZETTI CLAUDIA MARIA | ASSESSORE    | Presente         |
| PICCHETTI STEFANIA     | ASSESSORE    | Presente         |
| RECH SANDRO            | ASSESSORE    | Presente         |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale SARNELLI GIACINTO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di allegati al bilancio di previsione;
- l'art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata con particolare riferimento al Capo II in materia di programmazione;

### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

### Premesso che:

- in applicazione delle previsioni normative richiamate, la Giunta provvede annualmente a determinare le tariffe per l'anno successivo;
- il presente provvedimento riassume in sé le modifiche all'assetto tariffario del complesso dei servizi a domanda individuale erogati da parte del Comune di Gallarate;

### Considerato che:

- si rende necessario procedere ad approvare la manovra tariffaria per l'esercizio 2026 che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Comunale in allegato alla documentazione relativa al bilancio di previsione 2026-2028;
- le previsioni del citato bilancio sono formulate anche sulla base della manovra tariffaria in approvazione con il presente atto;
- la determinazione delle tariffe di cui all'allegato parte integrante contribuisce alla determinazione dell'equilibrio di bilancio di cui agli artt. 162 e segg. del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'assetto tariffario così determinato è preordinato a concorrere all'equilibrio di bilancio e quindi ad assicurarne il relativo pareggio;

### Ritenuto:

- di approvare la manovra tariffaria per l'esercizio 2026 che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (*ALLEGATO: MANOVRA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO 2026*), e che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Comunale quale documentazione integrativa della proposta di bilancio di previsione 2026-2028;
- di specificare che le tariffe in argomento entrano in vigore a partire dal 01/01/2026 (salvo ove diversamente specificato nell'allegato integrante) a prescindere dalla data di approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e che le tariffe non modificate dal presente provvedimento rimangono confermate nella misura precedentemente deliberata;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

**DELIBERA**

- 1. di approvare** la manovra tariffaria per l'esercizio 2026 che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (*ALLEGATO: MANOVRA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO 2026*), e che sarà successivamente sottoposta al Consiglio Comunale quale documentazione integrativa della proposta di bilancio di previsione 2026-2028;
- 2. di specificare** che le tariffe in argomento entrano in vigore a partire dal 01/01/2026 (salvo ove diversamente specificato nell'allegato integrante) a prescindere dalla data di approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028 e che le tariffe non modificate dal presente provvedimento rimangono confermate nella misura precedentemente deliberata;

#### **IN SEGUITO**

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai fini di predisporre la presentazione del bilancio di previsione e relativi allegati integranti al Consiglio.

*Allegati: Manovra tariffaria per l'esercizio 2026*

# Allegato – Manovra tariffaria per l'esercizio 2026

## SERVIZI FUNEBRI

| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Funerale (Diritto applicato a tutti i servizi funebri che comportino un trasporto sul territorio comunale, con l'esclusione dell'arrivo diretto al cimitero)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30,00  |
| Richiesta cambio orario Funerale (Diritto applicato nel caso in cui l'impresa richieda ingiustificatamente di fissare l'orario del funerale in un turno successivo a quello immediatamente disponibile. Nel caso di richiesta di slittamento di due o più turni la tariffa si intende raddoppiata)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 |
| Estumulazione Straordinaria/Ordinaria (>16 anni) (Diritti applicati ad operazioni, richieste dal cittadino, volte a movimentare cadaveri collocati in sepolture definitive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 |
| Esumazione Straordinaria (>16 anni) (Diritti applicati ad operazioni, richieste dal cittadino, volte a movimentare cadaveri collocati in sepolture definitive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230,00 |
| Integrazione resti/ceneri in colombario/celletta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,00  |
| Integrazione salma in colombario (caso in cui l'intestatario intenda occupare il colombario come resti o ceneri, intestandolo a un familiare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175,00 |
| Diritto fisso per pratica di trasporto salma/cadavere/resti/ceneri sul territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,00  |
| Diritto fisso per pratica di trasporto salma/cadavere/resti/ceneri fuori dal territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,00  |
| Sosta in camera mortuaria per giorno o frazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,00  |
| Inumazione di salma adulta (>16anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60,00  |
| Tumulazione di salma adulta (>16anni) tomba od edicola funeraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120,00 |
| Tumulazione di salma adulta (>16 anni) colombario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,00  |
| Esumazione ordinaria di salma adulta (>16anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60,00  |
| Estumulazione con cremazione di resti indecomposti provenienti da colombari singoli e colombari doppi per il primo feretro (Il diritto è comprensivo di tutti i costi e diritti comunali relativi alle operazioni di: estumulazione, fornitura di cassa in cellulosa compressa compreso di lenzuolo/sacco in MaterBi, trasporto al tempio crematorio, cremazione, fornitura di urna cineraria e rientro al cimitero di destinazione. La tariffa si applica solo alle estumulazioni ordinarie da colombari scaduti ed è comprensiva del contributo di €. 100,00 per la cremazione) | 450,00 |
| Estumulazione con cremazione di resti indecomposti provenienti da colombari doppi per il secondo feretro (Il diritto è comprensivo di tutti i costi e diritti comunali relativi alle operazioni di: estumulazione, fornitura di cassa in cellulosa compressa compreso di lenzuolo/sacco in MaterBi, trasporto al tempio crematorio, cremazione, fornitura di urna cineraria e rientro al cimitero di destinazione. La tariffa si applica solo alle estumulazioni ordinarie da colombari scaduti ed è comprensiva del contributo di €. 100,00 per la cremazione)                   | 500,00 |
| Dispersione ceneri Giardino delle Rimembranze (non residenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50,00  |
| Tumulazione temporanea in loculo di proprietà comunale, al mese o frazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200,00 |
| Diritto di tumulazione animali d'affezione in sepolture già esistenti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| a) celletta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00  |
| b) colombario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 |
| c) tomba o edicola funeraria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150,00 |

## Sanzioni di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Campi di Inumazione (art.14)                                                      | 250,00              |
| Cellette ossario (art. 32)                                                        | 250,00              |
| Colombari (art. 32)                                                               | 350,00              |
| Mancata manutenzione del verde (art. 56)                                          | 200,00              |
| Abbandono di terre e materiali inerti per lavori per conto di privati             | 500,00 a violazione |
| Mancato riordino area a seguito di operazioni cimiteriali (traslazione monumento) | 3.000,00            |

| <b>SERVIZI SCOLASTICI: COMPARTECIPAZIONE UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO PER PRE E POST SCUOLA (dall'anno scolastico 2026/27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fascia reddito ISEE di riferimento secondo norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | retta per anno scolastico |             | Riduzione applicata alla retta:<br><br>a) per ogni fruitore (dal secondo) nell'ambito della medesima famiglia anagrafica per il medesimo anno scolastico: 20%<br><br>b) sulla retta di maggior importo del medesimo fruitore nel caso di fruizione di entrambi i servizi (anche se già scontata per il caso a): 20% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pre-scuola                | post-scuola |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fino a 20.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160 €                     | 260 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oltre 20.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220 €                     | 360 €       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Ciascun servizio (pre o post) verrà attivato esclusivamente nelle scuole dove vi sono almeno 12 iscritti.</p> <p>La retta è dovuta per l'intero anno scolastico indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione.</p> <p>Per i NON RESIDENTI la retta è pari ad € 280 per il pre-scuola ed € 480 per il post-scuola senza agevolazioni per il doppio servizio e/o per il secondo figlio.</p> |                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>SERVIZI SCOLASTICI: REFEZIONE SCOLASTICA (dall'anno scolastico 2026/27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| fascia reddito ISEE di riferimento secondo norma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tariffa a pasto |
| fino a 10.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,40 €          |
| da 10.000,01 a 20.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,90 €          |
| da 20.000,01 a 40.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,40 €          |
| oltre 40.000,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00 €          |
| <p>Le agevolazioni commisurate al reddito ISEE sono applicabili solo nel caso in cui almeno un genitore del fruitore del servizio sia residente in Gallarate.</p> <p>Per i NON RESIDENTI la tariffa è pari ad € 6,00 a pasto senza applicazione di agevolazioni in base ad ISEE.</p> <p>Per gli insegnanti statali che prestano servizio durante la mensa il pasto è gratuito, come da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.</p> <p>Per i dirigenti scolastici, gli insegnanti di sostegno non statali e il personale ispettivo comunale la tariffa per pasto è pari ad € 4,90.</p> |                 |

## **SOSTA A PAGAMENTO**

SOSTA A RASO SU TUTTO IL TERRITORIO CITTADINO = TARIFFA ORARIA € 1,50 CON PAGAMENTO MINIMO € 0,60 E DURATA MASSIMA DELLA SOSTA DI DUE ORE CONTINUATIVE NELLO STESSO STALLO

IL PAGAMENTO MINIMO SOPRA INDICATO NON E' APPLICATO NEL CASO DI PAGAMENTO MEDIANTE APP DA DISPOSITIVO MOBILE (oltre a tessere elettroniche a scalare ove ancora nella disponibilità di utenti)

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E' DAL LUNEDI' AL SABATO NEGLI ORARI 08:00-13:00 / 14:00-20:00 ED E' SOSPESA NELLA SETTIMANA COMPRENDENTE IL GIORNO 15 AGOSTO

SONO ESENTATI DALLA SUDETTA TARIFFA:

- a) GLI AUTOVEICOLI CON PROPULSIONE ESCLUSIVAMENTE ELETTRICA CHE ESPONGONO CARTA DI CIRCOLAZIONE RIPORTANTE TARGA E ALIMENTAZIONE MOTORE
- b) GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DI RESIDENTI NELLE VIE DELLA ZTL E DEI RESIDENTI NELLE VIE (O PARTI IDENTIFICABILI DI ESSE) IN CUI SONO PRESENTI STALLI DI SOSTA A RASO A PAGAMENTO (STRISCE BLU), NEGLI ORARI 08:00-09:00 / 19:00-20:00 E CHE ESPONGONO AUTORIZZAZIONE IDENTIFICATIVA DEL VEICOLO RILASCIATA DALLA POLIZIA LOCALE. CON SEPARATO PROVVEDIMENTO E' DETTATA LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO DELLA PRESENTE AGEVOLAZIONE.

PARCHEGGIO "IL FARE":

TARIFFA MENSILE = € 20,00

TARIFFA GIORNALIERA = € 2,00



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI  
Anno: 2025  
Numero: 5265

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ad oggetto: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421." e s.m.i., per le parti tuttora in vigore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", per quanto concerne la competenza;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- l'art. 1, commi da 161 a 169, della L. 27/12/2006, n. 296, espressamente richiamate dalla L. 27/12/2019, n. 160;
- la L. 27/12/2019, n. 160, con particolare riferimento all'art. 1, commi da 748 a 755, per quanto concerne le aliquote di base, nonché all'art. 1, comma 757, concernente l'approvazione del prospetto in mancanza del quale la deliberazione di approvazione delle aliquote non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, con eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) recata dai commi da 739 a 783 del richiamato art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160
- l'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, che individua il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e rilevato nel dettaglio che sono assimilate alle abitazioni principali:
  - o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - o le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - o i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  - o la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - o un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; le attività di

accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 che prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:
  - o per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
  - o per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
  - o per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:
  - o il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
  - o il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
  - o il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
  - o il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
  - o il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
  - o il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
  - o il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 e del 06/09/2024, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, che stabilisce l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - o posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - o ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - o ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993
- l'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, che prevede che l'imposta sia dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero; il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente ; a ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, che prevede che l'imposta sia dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- l'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, che prevede come il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", sia effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento; tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- l'art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160/2019, che fissa il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, per tutti i contribuenti, al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, salvo per

eventuali diverse scadenze differite espressamente dalla legge mentre ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti il comodato d'uso, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione (Art. 3-quater del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28/06/2019, n. 58);

- l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";
- l'art. 1, comma 837, lett. b), della L. n. 197/2022, secondo il quale "in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";
- la risoluzione M.E.F. 18/02/2020, prot. n. 4897, ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote.";

#### **Visti inoltre:**

- i richiamati Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023 e del 06/09/2024, che hanno individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21/09/2023, che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;
- l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/09/2024, che individua un nuovo Allegato A che sostituisce il corrispondente allegato del precedente decreto del 07/07/2023;
- l'art. 13 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- il Titolo II (I.M.U.) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, esecutiva (artt. da 1 a 13) e successive modifiche e integrazioni disciplinante anche le riduzioni ed esenzioni;
- il Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 24/02/2003, n. 35, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, N. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

**Premesso che** la presente deliberazione non prevede aumenti delle relative aliquote ed è stata esaminata dal Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato B) e dalla competente Commissione Consiliare;

**Considerato che:**

- la Corte costituzionale, con sentenza 13/10/2022, n. 209 ha riscritto la definizione del concetto di "abitazione principale" ai fini I.M.U., dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dal D.L. n. 201/2011 e dalla L. n. 147/2013, nonché, per la nuova I.M.U., dalla L. n. 160/2019, come modificata dal D.L. n. 146/2021. Pertanto, per effetto dell'intervento della Consulta, per "abitazione principale" deve intendersi l'immobile dove il possessore, ovvero il soggetto passivo I.M.U., ha stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale, indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti la famiglia;
- con sentenza n. 37346/2022 la Corte di Cassazione ha chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell'immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell'I.M.U. senza riduzione di imponibile e con applicazione dell'aliquota ordinaria;
- l'art. 1, comma 81, della L. n. 197/2022 ha integrato come segue l'art. 1, comma 759, della L. n. 160/2019, concernente i casi di esenzione dall'I.M.U.: "g-bis) Gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.";

#### **Ritenuto:**

- di confermare per l'anno 2026 - allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2025 di cui al prospetto allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019 con la detrazione annuale di legge di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, nonché le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale e le riduzioni d'imposta previste dalla legge;
- di confermare per l'anno 2026 l'esenzione dell'imposta per gli immobili posseduti e utilizzati da ONLUS/enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ferme restando le limitazioni e i requisiti di cui alle richiamate norme;
- di confermare per l'anno 2026 che la detrazione annuale di legge di € 200,00 per l'abitazione principale, si applica anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;
- di confermare sperimentalmente per l'anno 2026 l'esenzione dall'imposta per tutti gli immobili di categoria B dalla sotto categoria B1 alla sotto categoria B7 - immobili complessivamente di interesse pubblico culturale e sociale - relativamente agli immobili non già esentati per effetto di norma:
  - B/1 - Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
  - B/2 - Case di cure ed ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo di riferimento)
  - B/3 - Prigioni e riformatori
  - B/4 - Uffici pubblici
  - B/5 - Scuole, laboratori scientifici
  - B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9
  - B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
  - (B/8 - Magazzini sotterranei per deposito derrate)
 e dando mandato al Dirigente del Settore Finanziario ai fini della verifica obbligatoria di eventuale esercizio dell'autotutela di cui all'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, e agli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto del Contribuente di cui alla L. 212/2000 come introdotti dal D.Lgs. 119/2023 per controversie pregresse in corso con contenzioso presso le corti di giustizia tributaria o superiore;
- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 762, della L. 27/12/2019, n. 160);

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

**Esperita** la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n.  
astenuti: n.  
votanti: n.

Con voti:  
favorevoli: n.  
contrari: n.

### **DELIBERA**

- 1. di confermare** per l'anno 2026 - allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio - le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già in vigore nell'anno 2025 di cui al prospetto allegato sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019 con la detrazione annuale di legge di euro 200,00 rapportata al periodo di possesso, nonché le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale e le riduzioni d'imposta previste dalla legge;
- 2. di confermare** per l'anno 2026 l'esenzione dell'imposta per gli immobili posseduti e utilizzati da ONLUS/enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ferme restando le limitazioni e i requisiti di cui alle richiamate norme;
- 3. di confermare** per l'anno 2026 che la detrazione annuale di legge di € 200,00 per l'abitazione principale, si applica anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati;
- 4. di confermare** sperimentalmente per l'anno 2026 l'esenzione dall'imposta per tutti gli immobili di categoria B dalla sotto categoria B1 alla sotto categoria B7 - immobili complessivamente di interesse pubblico culturale e sociale - relativamente agli immobili non già esentati per effetto di norma:  
B/1 - Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme  
B/2 - Case di cure ed ospedali (quando per le loro caratteristiche risultano comparabili con le unità tipo di riferimento)  
B/3 - Prigioni e riformatori  
B/4 - Uffici pubblici  
B/5 - Scuole, laboratori scientifici  
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici della categoria A/9  
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti  
(B/8 - Magazzini sotterranei per deposito derrate)  
e dando mandato al Dirigente del Settore Finanziario ai fini della verifica obbligatoria di eventuale esercizio dell'autotutela di cui all'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, e agli artt. 10-quater e 10-quinquies dello Statuto del Contribuente di cui alla L. 212/2000 come introdotti dal D.Lgs. 119/2023 per controversie pregresse in corso con contenzioso presso le corti di giustizia tributaria o superiore;
- 5. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno al fine della pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (Art. 1, comma 762, della L. 27/12/2019, n. 160);

## **IN SEGUITO**

con distinta e separata votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n.  
astenuti: n.  
votanti: n.

Con voti:  
favorevoli: n.  
contrari: n.

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine del rispetto della scadenza di legge per l'esecutività.

*Allegati:*

- A) Prospetto aliquote IMU*
- B) Parere Collegio dei Revisori*

# Prospetto aliquote IMU - Comune di GALLARATE

ID Prospetto 12770 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,6%  |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI    |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,1%  |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,06% |
| Terreni agricoli                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,86% |
| Aree fabbricabili                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,06% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)                                                      | Immobili di categoria B<br>Categoria catastale:<br>- B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme<br>- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)<br>- B/3 Prigioni e riformatori<br>- B/4 Uffici pubblici<br>- B/5 Scuole e laboratori scientifici<br>- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9<br>- B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto | 0%    |

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, ferme restando le limitazioni e i requisiti di cui alle richiamate norme..



## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 14/11/2025 alle 08:36:24**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI  
Anno: 2025  
Numero: 5272

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA TEMPORANEA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2026

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, per quanto concerne la competenza;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria locale;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che riconosce autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate a favore dei Comuni in attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione;
- il D.P.R. 27/4/1998, n. 158, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.", applicabile alla determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti per espresso richiamo dell'art. 1, comma 651, della citata L. 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, che ha istituito la TA.RI. (Tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito nella L. 02/05/2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TA.RI.;
- l'art. 1, comma 527, della L. 27/12/2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni generali di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti, da esercitare con gli stessi poteri e nel quadro dei principi e finalità fissati dalla propria legge istitutiva (L. n. 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- il D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157, che ha apportato modifiche alle modalità di determinazione della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27/12/2019, n. 160, che a decorrere dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TA.R.I.), come altresì confermato dall'art. 1, comma 780, della legge medesima;
- il D.Lgs. 03/09/2020, n. 116, in materia di riclassificazioni dei rifiuti urbani e opzione per non utilizzo del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti tra l'altro la nuova strutturazione del piano economico finanziario e la nuova tariffazione con effetto dall'anno 2020 - con particolare riferimento alle deliberazioni 443 e 444 del 31/10/2019 e 493 del 24/11/2020;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti il nuovo metodo tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio in vigore dall'anno 2022 all'anno 2025 e la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)* con particolare riferimento alle deliberazioni 03/08/2021, n. 363 e 18/01/2022, n. 15;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) disciplinanti l'aggiornamento del nuovo metodo tariffario (MTR-2) in vigore per il biennio 2024-2025 con particolare riferimento alle deliberazioni 03/08/2023, nn. 386 e 389;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 133 del 01/04/2025 che ha introdotto il metodo di riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alla deliberazione 05/08/2025, n. 397 riguardante il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

- l'art. 118-ter del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella L. 17/07/2020, n. 77, in materia di riduzione di aliquote e tariffe tributarie e patrimoniali degli enti territoriali fino al 20% nel caso di autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale;
- l'art. 13 del vigente Statuto del Comune di Gallarate;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata;
- il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), per la parte attinente alla disciplina della T.A.R.I. (Titolo III);
- il vigente Regolamento Generale delle entrate, dell'autotutela e degli strumenti deflativi;

#### **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025- 2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

#### **Premesso che:**

- a norma dell'art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- per effetto dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, mantenendo le relative deliberazioni effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 31/12/2021, n. 128, convertito nella L. 25/02/2022, n. 15, prevede i comuni possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

#### **Considerato che:**

- le tariffe sui rifiuti:
  - devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
  - sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti;
  - sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile sono stati determinati sulla base di quanto specificato ai punti precedenti, avvalendosi peraltro della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 38, della L. 27/12/2017, n. 205, in virtù della quale il Comune ha potuto prevedere, sin dall'anno 2014, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati discostandosi sino al 50% dai parametri tariffari del metodo normalizzato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, per quel che riguarda le tariffe delle utenze non domestiche;
- l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni di carattere ordinario previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147, è già compreso nel piano finanziario e trova adeguata copertura al capitolo corrispondente del bilancio di previsione;
- resta ferma la disciplina del tributo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ad oggetto: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.", convertito con L. 28/02/2008, n. 31, il cui costo è sottratto a quello complessivo del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013);
- continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, commisurato

- alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Varese (art. 1, comma 666, della L. 27/12/2013, n. 147);
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha introdotto adeguamenti significativi del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 in relazione all'inflazione reale e programmata e la deliberazione ARERA 386 del 03/08/2023 citata ha introdotto due nuove componenti perequative (aumenti tariffari) legati a: 1) copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti anche con campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (UR1 pari a € 0,10 per utenza per anno per l'anno 2024, da adeguare a eventuali aggiornamenti da parte di ARERA), 2) *copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi* (UR2 pari a € 1,50 per utenza per anno per l'anno 2024, da adeguare a eventuali aggiornamenti da parte di ARERA);
  - la citata deliberazione ARERA n. 133 del 01/04/2025 ha introdotto le metodologie per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti con relativa componente perequativa (UR3) a compensazione degli sgravi;
  - la citata deliberazione ARERA n. 397 del 05/08/2025 introduce un nuovo metodo tariffario dal 2026 (MTR-3);
  - la presente deliberazione, e relativi allegati, sono stati esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere integrante favorevole (*ALLEGATO B*) e dalla competente Commissione Consiliare;

**Considerato inoltre** che con la propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, è stato confermato per l'anno 2025 il Piano economico finanziario per il biennio 2024-2025 e le corrispondenti tariffe e agevolazioni;

**Ritenuto:**

- di confermare temporaneamente per l'anno 2026 il Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e la relativa relazione accompagnatoria già approvati con la sopra citata propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, in attesa della predisposizione del nuovo piano tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029;
- di confermare inoltre quanto già approvato dal Consiglio con proprie precedenti deliberazioni:

- o la ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

| utenze domestiche | utenze non domestiche |
|-------------------|-----------------------|
| 62%               | 38%                   |

- o i coefficienti ka e kb delle categorie di utenze domestiche nonché i coefficienti kc e kd delle categorie di utenze non domestiche per l'attribuzione alle utenze dei costi fissi e variabili che originano le nuove tariffe per l'anno 2025 allegate a parte integrante (*ALLEGATO A*);
- o la disposizione che prevede la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di euro 40,00 per le utenze domestiche intestate a persona fisica residente in Gallarate che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile nell'anno solare precedente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 24-bis del vigente Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi; la riduzione si applica a domanda dell'intestatario/a dell'utenza purché ancora unito/a in matrimonio o unione civile, contratti nel periodo di riferimento, all'atto della domanda; alla suddetta agevolazione non corrisponde una corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze;
- o la riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l'anno solare di apertura dell'attività/utenza Tari e i due successivi per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27), anche in caso di subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell'apertura al pubblico o dell'attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari;
- o le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti: 10% sul dovuto complessivo - con un massimo per contribuente di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 150,00 per le utenze non domestiche - nel caso di pagamento con addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD);

- o le scadenze per il pagamento della TARI e con posticipazione al primo giorno non festivo successivo in caso di scadenza ricadente in giorno festivo (anche per scadenza ricadente di sabato per l'addebito diretto in conto corrente SDD):
  - modalità di pagamento: 1 o 2 rate a scelta del contribuente e senza applicazione di interessi, maggiorazioni o penali
  - scadenza prima rata: 31 luglio
  - scadenza rata unica o seconda rata: 31 ottobre;
- di riservarsi le opportune modificazioni o integrazioni in funzione di necessità comprese quelle normative o di deliberazioni di ARERA di successiva emanazione;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

**Esperita** la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n.  
 astenuti: n.  
 votanti: n.

Con voti:  
 favorevoli: n.  
 contrari: n.

## DELIBERA

**1. di confermare** temporaneamente per l'anno 2026 il Piano Economico Finanziario (PEF) della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2025 e la relativa relazione accompagnatoria già approvati con la sopra citata propria precedente deliberazione n. 52 del 19/12/2024, esecutiva, in attesa della predisposizione del nuovo piano tariffario per il periodo regolatorio 2026-2029;

**2. di confermare** inoltre quanto già approvato dal Consiglio con proprie precedenti deliberazioni:

- o la ripartizione percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

| utenze domestiche | utenze non domestiche |
|-------------------|-----------------------|
| 62%               | 38%                   |

- o i coefficienti ka e kb delle categorie di utenze domestiche nonché i coefficienti kc e kd delle categorie di utenze non domestiche per l'attribuzione alle utenze dei costi fissi e variabili che originano le nuove tariffe per l'anno 2025 allegate a parte integrante (*ALLEGATO A*);
- o la disposizione che prevede la riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) di euro 40,00 per le utenze domestiche intestate a persona fisica residente in Gallarate che abbia contratto matrimonio o costituito unione civile nell'anno solare precedente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 24-bis del vigente Regolamento generale delle entrate, dell'autotutela e degli istituti deflativi; la riduzione si applica a domanda dell'intestatario/a dell'utenza purché ancora unito/a in matrimonio o unione civile, contratti nel periodo di riferimento, all'atto della domanda; alla suddetta agevolazione non corrisponde una corrispondente ripartizione del mancato introito sulle altre utenze;
- o la riduzione della tassa rifiuti (TARI) pari al 50% del dovuto per i primi tre anni solari comprendenti l'anno solare di apertura dell'attività/utenza Tari e i due successivi per le utenze non domestiche di pubblico esercizio, commercio e attività artigianale (categorie 13-14-15-17-18-21-22-23-24-25-26-27), anche in caso di

- subentro ad attività precedentemente esistente con interruzione, non parziale, dell'apertura al pubblico o dell'attività produttiva non inferiore a 60 giorni solari;
- o le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti: 10% sul dovuto complessivo - con un massimo per contribuente di € 50,00 per le utenze domestiche e di € 150,00 per le utenze non domestiche - nel caso di pagamento con addebito in conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD);
  - o le scadenze per il pagamento della TARI e con posticipazione al primo giorno non festivo successivo in caso di scadenza ricadente in giorno festivo (anche per scadenza ricadente di sabato per l'addebito diretto in conto corrente SDD):
    - modalità di pagamento: 1 o 2 rate a scelta del contribuente e senza applicazione di interessi, maggiorazioni o penali
    - scadenza prima rata: 31 luglio
    - scadenza rata unica o seconda rata: 31 ottobre;

**3. di riservarsi** le opportune modificazioni o integrazioni in funzione di necessità comprese quelle normative o di deliberazioni di ARERA di successiva emanazione;

### **IN SEGUITO**

**con distinta e separata votazione** palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti: n.  
astenuti: n.  
votanti: n.

Con voti:  
favorevoli: n.  
contrari: n.

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ai fini del rispetto delle scadenze normative e dell'applicazione tecnica della presente deliberazione.

#### **ALLEGATI:**

- A. Coefficienti e tariffe 2026*
- B. Parere Collegio dei Revisori*

## **TASSA RIFIUTI (TA.R.I.) ANNO 2025**

### TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE (U.D.)

| <b>Descrizione</b>        | <b>Quota fissa (euro / mq.)</b> | <b>Quota variabile (euro / anno)</b> |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1 componente</b>       | <b>€ 0,64</b>                   | <b>€ 70,23</b>                       |
| <b>2 componenti</b>       | <b>€ 0,76</b>                   | <b>€ 126,41</b>                      |
| <b>3 componenti</b>       | <b>€ 0,84</b>                   | <b>€ 143,96</b>                      |
| <b>4 componenti</b>       | <b>€ 0,92</b>                   | <b>€ 182,59</b>                      |
| <b>5 componenti</b>       | <b>€ 0,99</b>                   | <b>€ 203,65</b>                      |
| <b>6 o più componenti</b> | <b>€ 1,05</b>                   | <b>€ 238,77</b>                      |

### COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE (U.D.) DELLA PARTE FISSA (KA) E DELLA PARTE VARIABILE (KB)

ka - Coefficiente di adattamento  
per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare

| Nucleo familiare   | Coefficiente parte fissa |
|--------------------|--------------------------|
| 1 componente       | 0,80                     |
| 2 componenti       | 0,94                     |
| 3 componenti       | 1,05                     |
| 4 componenti       | 1,14                     |
| 5 componenti       | 1,23                     |
| 6 o più componenti | 1,30                     |

kb - Coefficiente proporzionale di produttività  
per numero dei componenti del nucleo familiare

| Nucleo familiare   | Coefficiente parte variabile |
|--------------------|------------------------------|
| 1 componente       | 1,00                         |
| 2 componenti       | 1,80                         |
| 3 componenti       | 2,05                         |
| 4 componenti       | 2,60                         |
| 5 componenti       | 2,90                         |
| 6 o più componenti | 3,40                         |

## TASSA RIFIUTI (TA.R.I.) ANNO 2025

### TARIFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)

| Cat. | Descrizione                                                                                     | quota fissa | quota variabile | totale       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
|      |                                                                                                 | €/mq.       | €/mq.           | €/mq.        |
| 1    | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                       | 0,21        | 0,28            | <b>0,49</b>  |
| 2    | CINEMATOGRAFI E TEATRI                                                                          | 0,45        | 0,60            | <b>1,05</b>  |
| 3    | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA                                            | 0,63        | 0,84            | <b>1,47</b>  |
| 4    | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI                                            | 0,40        | 0,54            | <b>0,94</b>  |
| 5    | STABILIMENTI BALNEARI                                                                           | 0,68        | 0,90            | <b>1,58</b>  |
| 6    | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                                                                         | 0,54        | 0,73            | <b>1,27</b>  |
| 7    | ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                         | 1,73        | 2,32            | <b>4,05</b>  |
| 8    | ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                       | 1,14        | 1,53            | <b>2,67</b>  |
| 9    | CASE DI CURA E RIPOSO                                                                           | 1,06        | 1,41            | <b>2,47</b>  |
| 10   | OSPEDALI                                                                                        | 1,13        | 1,52            | <b>2,65</b>  |
| 11   | UFFICI, AGENZIE                                                                                 | 1,61        | 2,14            | <b>3,75</b>  |
| 12   | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI                                                | 0,97        | 1,30            | <b>2,27</b>  |
| 13   | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI        | 1,49        | 1,99            | <b>3,48</b>  |
| 14   | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                                                      | 1,90        | 2,55            | <b>4,45</b>  |
| 15   | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,88        | 1,17            | <b>2,05</b>  |
| 16   | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                                                                 | 1,88        | 2,51            | <b>4,39</b>  |
| 17   | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA                           | 1,56        | 2,09            | <b>3,65</b>  |
| 18   | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA                  | 1,09        | 1,46            | <b>2,55</b>  |
| 19   | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                                            | 1,49        | 1,99            | <b>3,48</b>  |
| 20   | ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                                                | 0,97        | 1,30            | <b>2,27</b>  |
| 21   | ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                               | 1,15        | 1,54            | <b>2,69</b>  |
| 22   | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                                                   | 2,95        | 3,94            | <b>6,89</b>  |
| 23   | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE                                                                    | 2,57        | 3,43            | <b>6,00</b>  |
| 24   | BAR, CAFFE, PASTICCERIA                                                                         | 2,09        | 2,79            | <b>4,88</b>  |
| 25   | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                    | 2,92        | 3,91            | <b>6,83</b>  |
| 26   | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                                               | 1,63        | 2,17            | <b>3,80</b>  |
| 27   | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                                          | 3,79        | 5,06            | <b>8,85</b>  |
| 28   | IPERMERCATI DI GENERI MISTI                                                                     | 4,34        | 5,80            | <b>10,14</b> |
| 29   | BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI                                                             | 1,85        | 2,47            | <b>4,32</b>  |
| 30   | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                                                          | 3,03        | 4,05            | <b>7,08</b>  |

### COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DELLA PARTE FISSA (KC) E DELLA PARTE VARIABILE (KD)

| Cat. | Descrizione                                                                                     | kc   | kd    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                       | 0,20 | 1,64  |
| 2    | CINEMATOGRAFI E TEATRI                                                                          | 0,43 | 3,50  |
| 3    | AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA                                            | 0,60 | 4,90  |
| 4    | CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI                                            | 0,38 | 3,13  |
| 5    | STABILIMENTI BALNEARI                                                                           | 0,64 | 5,22  |
| 6    | ESPOSIZIONI, AUTOSALONI                                                                         | 0,51 | 4,22  |
| 7    | ALBERGHI CON RISTORANTE                                                                         | 1,64 | 13,45 |
| 8    | ALBERGHI SENZA RISTORANTE                                                                       | 1,08 | 8,88  |
| 9    | CASE DI CURA E RIPOSO                                                                           | 1,00 | 8,20  |
| 10   | OSPEDALI                                                                                        | 1,07 | 8,81  |
| 11   | UFFICI, AGENZIE                                                                                 | 1,52 | 12,45 |
| 12   | BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI                                                | 0,92 | 7,55  |
| 13   | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI        | 1,41 | 11,55 |
| 14   | EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE                                                      | 1,80 | 14,78 |
| 15   | NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO | 0,83 | 6,81  |
| 16   | BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI                                                                 | 1,78 | 14,58 |
| 17   | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA                           | 1,48 | 12,12 |
| 18   | ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA                  | 1,03 | 8,48  |
| 19   | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO                                                            | 1,41 | 11,55 |
| 20   | ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE                                                | 0,92 | 7,53  |
| 21   | ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                               | 1,09 | 8,91  |
| 22   | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB                                                   | 2,79 | 22,84 |
| 23   | MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE                                                                    | 2,43 | 19,89 |
| 24   | BAR, CAFFE, PASTICCERIA                                                                         | 1,98 | 16,22 |
| 25   | SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI                    | 2,76 | 22,67 |
| 26   | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE                                                               | 1,54 | 12,60 |
| 27   | ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO                                          | 3,59 | 29,38 |
| 28   | IPERMERCATI DI GENERI MISTI                                                                     | 4,11 | 33,68 |
| 29   | BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI                                                             | 1,75 | 14,35 |
| 30   | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                                                          | 2,87 | 23,52 |



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI  
Anno: 2025  
Numero: 5264

**OGGETTO:** ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO 2026 - APPROVAZIONE ALIQUOTE

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, ad oggetto: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.";
- il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.";
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 169, della L. 23/12/2006, n. 296, ad oggetto: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).*", per effetto del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/8/2011, n. 138, convertito in L. 14/09/2011, n. 148, ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*", per effetto del quale i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività;
- la Circolare n. 4/E del 18/02/2022 dell'Agenzia delle Entrate che rammenta la necessità che i Comuni adeguino scaglioni e aliquote dell'addizionale comunale Irpef entro i termini normativamente previsti;
- l'art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- il Regolamento dell'addizionale comunale Irpef approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 14/05/2012, n. 24, esecutiva, e successive modifiche e integrazioni;

#### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

#### Premesso che:

- gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la vigente normativa in materia ha stabilito come l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef non possa eccedere complessivamente la misura massima di 0,80 punti percentuali;
- la presente deliberazione è stata preventivamente sottoposta al parere del Collegio dei Revisori (*ALLEGATO*) e alla competente Commissione Consiliare;

#### Ritenuto:

- di approvare per l'anno 2026 – tenendo conto della finalità di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, contemporaneamente alla necessità di ridurre l'imposizione fiscale generale - le aliquote progressive dell'addizionale comunale all'Irpef, sulla base dei vigenti scaglioni di reddito stabiliti dalla legge ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche e secondo la seguente tabella, nel rispetto del principio di progressività:

| aliquote | scaglioni di reddito € |           | imposta                                             |
|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|          | da euro                | a euro    |                                                     |
| 0,70%    | fino a 28.000,00       |           | sino ad un massimo di euro 196,00                   |
| 0,73%    | 28.000,01              | 50.000,00 | 196,00 + 0,73% sulla parte eccedente 28.000,00 euro |
| 0,76%    | oltre 50.000,00        |           | 356,60 + 0,76% sulla parte eccedente 50.000,00 euro |

- di mandare all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale;

**Acquisiti sulla proposta di deliberazione** i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti;

**Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione** il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

**Esperita la seguente votazione** palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti            n.  
Astenuiti        n.  
Votanti          n.

Con voti:  
Favorevoli:    n.  
Contrari        n.

## DELIBERA

**1. di approvare** per l'anno 2026 – tenendo conto della finalità di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, contemporaneamente alla necessità di ridurre l'imposizione fiscale generale - le aliquote progressive dell'addizionale comunale all'Irpef, sulla base dei vigenti scaglioni di reddito stabiliti dalla legge ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e secondo la seguente tabella, nel rispetto del principio di progressività:

| aliquote | scaglioni di reddito € |           | imposta                                             |
|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
|          | da euro                | a euro    |                                                     |
| 0,70%    | fino a 28.000,00       |           | sino ad un massimo di euro 196,00                   |
| 0,73%    | 28.000,01              | 50.000,00 | 196,00 + 0,73% sulla parte eccedente 28.000,00 euro |
| 0,76%    | oltre 50.000,00        |           | 356,60 + 0,76% sulla parte eccedente 50.000,00 euro |

**2. di mandare** all'Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale;

## IN SEGUITO

**con distinta e separata votazione** palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente del Consiglio comunale con l'assistenza degli scrutatori designati effettivi:

Presenti            n.  
Astenuiti        n.  
Votanti          n.

Con voti:

Favorevoli: n.

Contrari n.

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ai fini di consentire il rispetto dei termini di norma per l'entrata in vigore.

*Allegati:*

*Parere Collegio dei Revisori*